

Rapina impropria e omicidio volontario: le Sezioni Unite sanciscono la configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico. Nota a Cass., Sez. Un., 4 maggio 2026, ud. 27 novembre 2025, n. 16114

Improper robbery and murder: the Joint Sections confirm the applicability of the aggravating circumstance of the teleological link. Note to Cass., Joint Sections, 4th May 2026, Hearing of 27th November 2025, n. 16114

di Vincenzo Di Terlizzi

Abstract [ITA]: Il contributo esamina la sentenza n. 16114 del 4 maggio 2026, con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla configurabilità della circostanza aggravante del nesso teleologico. Nello specifico, il contrasto sottoposto al Supremo Consesso, risolto in favore dell'orientamento maggioritario, concerneva l'applicazione della suddetta all'ipotesi in cui la condotta violenta della rapina impropria (art. 628, comma 2 c.p.) cagionasse la morte della persona offesa. Dopo aver chiarito la natura pluri offensiva del delitto di rapina e la natura soggettiva della circostanza di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, c.p., i Giudici di Piazza Cavour hanno sancito l'applicabilità di quest'ultima con riferimento al delitto di omicidio volontario, qualora la condotta violenta di cui all'art. 628 co. 2 c.p. causasse la morte della vittima.

Abstract [ENG]: *The paper examines the judgement no. 16114 of 4th May 2026, in which the Joint Sections of the Italian Court of Cassation ruled on a question concerning the applicability of the aggravating circumstance of the teleological link. Specifically, the dispute – decided in favour of the majority view – dealt with the application of the aforementioned circumstance in cases where the violent conduct involved in an improper robbery (Article 628(2) of the Italian Criminal Code) results in the death of the victim. After clarifying the multi-offence nature of the crime of robbery and the subjective characterisation of the aggravating circumstance referred to in Article 61(1)(2) of the Italian Criminal Code, the Court ruled that the latter applies in relation to the offence of murder where the violence referred to in Article 628(2) of the Italian Criminal Code leads to victim's death.*

Parole chiave: reati complessi – rapina impropria – nesso teleologico

Keywords: *combination offences – improper robbery – teleological link*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il caso e il dubbio ermeneutico. – 3. La soluzione della Suprema Corte. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

A seguito dell'ordinanza di rimessione della I Sezione penale, le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate sull'ambito di applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico¹.

¹ Per una panoramica sull'aggravante del nesso teleologico si rimanda, *ex multis*, a E. ZAPPALÀ, *L'aggravante della connessione teleologica e il concorso dei reati commessi mediante violenza*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 2, 533; I. CARACCIOLI, *Sul problema della sopravvivenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 2 cod. pen. (tra mini-riforma e progetto di riforma del codice penale)*, in Riv. pen., 1976, 1, 3-6; G. DE FRANCESCO, *La connessione teleologica nel quadro del reato continuato*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, 1, 103-124; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Milano, 2004, 665; S. PREZIOSI, *Le circostanze del reato*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte generale*, II, Torino, 2013, 860; G. INSOLERA, *Per favore, non trattiamo*

Nello specifico, il quesito concerneva la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p. rispetto al delitto di omicidio volontario concorrente con la rapina impropria, in ragione della morte della persona offesa cagionata dalla violenza esercitata².

Le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento maggioritario, escludendo l'assorbimento nella rapina impropria della variante "conseguenziale" della circostanza aggravante teleologica accedente all'omicidio³.

2. Il caso e il dubbio ermeneutico.

Prima di esaminare la pronuncia, è opportuno ricostruire brevemente la vicenda processuale.

La *querelle* origina da una sentenza della Corte di assise di appello di Torino che – escludendo la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma 1, n. 2 c.p.) con riferimento al reato di omicidio volontario aggravato, concorrente con quello di rapina impropria – ha rideterminato la pena inflitta in primo grado all'imputato, fissandola in 30 anni di reclusione.

Avverso tale decisione l'Avvocato generale presso la Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso, deducendo l'erronea applicazione della legge penale. Ciò in ragione del richiamo al principio di specialità e dell'applicazione dei principî generali dell'ordinamento penale, i quali escludono l'assorbimento del fatto più grave in una disposizione più mite.

La I Sezione della Corte di cassazione, incaricata dell'esame del ricorso, ha quindi rinvenuto un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità.

L'orientamento maggioritario ritiene la violenza omicidiaria esorbitante da quella tipica del delitto di rapina impropria, consentendo così l'applicabilità dell'aggravante qualora la condotta tipica di cui all'art. 628 comma 2 c.p. sfoci in omicidio⁴. Nello specifico, la violenza richiesta dall'art. 628, comma 2, c.p. assorbe la fattispecie di percosse fintanto che non ecceda tale soglia. Ove, invece, la condotta violenta determini un'offesa ulteriore, integrando un autonomo delitto contro la persona, quest'ultimo conserva autonoma rilevanza e concorre con la rapina impropria⁵.

Il filone interpretativo di segno opposto esclude invece che possa applicarsi l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p. qualora delitti violenti contro la persona conseguano alla rapina impropria. Ciò interpretando la volontà del soggetto attivo di assicurarsi con violenza sulla persona il bene sottratto o l'impunità, altresì elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 628, comma 2 c.p., alla luce del principio di specialità.

Argomentando in tal senso, una condanna per omicidio aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2 c.p. darebbe luogo a una violazione del divieto di duplice valutazione di uno stesso elemento fattuale, considerato sia come elemento costitutivo del reato che come circostanza aggravante. Perciò, come

il teleologismo ad orecchio, in *Arch. pen.*, 2020, 2, 513-520; D. BIANCHI, *Il morso delle aggravanti non-morte: art. 61, n. 2, c.p. e concorso formale di reati a condotta violenta*, in *Discrimen*, 27 agosto 2025, 1-16; F. MANTOVANI-G. FLORA, *Diritto Penale, Parte generale*, Padova, 2025, 394; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale, Decima edizione*, Torino, 2026, 452.

² Il rapporto tra la rapina impropria e l'aggravante teleologica è approfondito magistralmente in G. STEA, *Rapina impropria e connessione teleologica*, in *www.archiviopenale.it*, 28 ottobre 2025, 1-64.

³ Le tappe della decisione sono state oggetto di studio in G. COLAIACOVO-L. LUDOVICI, *Osservatorio Sezioni Unite: Rapina impropria e nesso teleologico*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2026, 2, 528-532.

⁴ V. Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 21730; Cass., Sez. I, 21 marzo 2017, n. 18116; Cass., Sez. I, 25 maggio 2022, n. 46869; Cass., Sez. II, 22 gennaio 2021, n. 9865; Cass., Sez. I, 22 settembre 2011, n. 36901.

⁵ Sul punto, Cass., Sez. II, 5 marzo 2019, n. 21458, inerente al rapporto tra le fattispecie di rapina e lesioni personali, sottolinea che, sebbene esse condividano una condotta materiale violenta, restano distinte: la violenza necessaria per le lesioni è infatti più intensa di quella (non eccedente le percosse) richiesta per la rapina impropria e non ne resta assorbita. La pronuncia ricostruisce quindi il rapporto tra le due fattispecie attraverso la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p., che prevede un aumento di pena per «aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato», legando due autonome fattispecie tra loro non sovrapponibili.

ritenuto *in casu* dalla Corte di assise di appello, non deve procedersi a una duplice valutazione della condotta violenta già ricompresa nella struttura tipica della rapina impropria per un ulteriore, contestuale delitto violento.

A sostegno di una simile lettura è menzionata una maggiore conformità alla *ratio* dell'aggravante teleologica, diretta a censurare la riprovevolezza etica e pericolosità sociale del soggetto attivo⁶.

In ragione del contrasto appena delineato la I Sezione ha quindi adito le Sezioni Unite al fine di chiarire «*Se, in caso di rapina o tentata rapina impropria in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 2 c.p.*».

3. La soluzione della Suprema Corte.

Il contrasto è stato composto in occasione dell'udienza del 27 novembre 2025.

In tale sede i Giudici di Piazza Cavour si sono soffermati *in primis* sul delitto di cui all'art. 628 c.p., evidenziandone la natura plurioffensiva, derivante dalle lesioni alla libertà fisica o psichica della vittima, nonostante esso sia incluso nel titolo XIII del libro II del codice, relativo ai delitti contro il patrimonio. In tal senso, entrambe le varianti della rapina costituiscono un reato complesso (art. 84 c.p.) che risulta dalla combinazione normativa della fattispecie di furto con il corrispondente reato relativo al tipo di violenza esercitata⁷. Si configura quindi il solo delitto di rapina, rimanendo i singoli illeciti assorbiti, qualora il delitto-componente si arresti alla minaccia, alla violenza privata o alle percosse. Una simile ipotesi non può invece verificarsi con riferimento ai delitti contro la persona, qualora la condotta ecceda la soglia di tipicità di cui all'art. 628 c.p.

L'attenzione è stata poi rivolta all'aggravante teleologica, evidenziandone la natura soggettiva⁸ e l'estensibilità, ai sensi dell'art. 118 c.p., al concorrente nel reato, qualora i motivi a delinquere rientrino nella rappresentazione e volizione, anche sotto il profilo del dolo eventuale⁹. In tal senso, l'art. 61, comma 1, n. 2, c.p. prevede due ipotesi di connessione teleologica. La prima (c.d. in senso stretto) ricorre quando un reato costituisce il mezzo per commetterne o occultarne un altro. La seconda (c.d. consequenziale) si ha quando l'ulteriore reato costituisce il mezzo per garantirsi l'impunità, o assicurare a sé o a terzi il prodotto, il profitto o il prezzo del reato già commesso.

L'ultima ipotesi, rilevante nel caso di specie, mira a punire la maggiore insensibilità etica e pericolosità sociale dell'agente.

Nel caso in esame sembra quindi rinvenirsi *prima facie* un concorso apparente di norme ai sensi dell'art. 15 c.p. secondo il quale, quando più leggi penali o disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, opera – salvo che sia diversamente stabilito – il principio di specialità (*lex specialis derogat legi generali*). Ciò, tuttavia, solo qualora la norma speciale contenga tutti gli elementi costitutivi di quella generale, in aggiunta a uno o altri con funzione specializzante in modo che, qualora la norma speciale mancasse, troverebbe applicazione quella generale¹⁰. Il criterio di specialità può aversi quindi solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, da verificare confrontando la struttura delle norme incriminatrici astrattamente configurate, con riferimento agli

⁶ Cass., Sez. II, 7 marzo 2018, n. 20437; Cass., Sez. I, 4 aprile 2023, n. 37070; Cass., Sez. I, 11 maggio 2022, n. 33117; Cass., Sez. I, 21 giugno 2017, n. 51457; Cass., Sez. I, 16 novembre 2006, n. 42371; Cass., Sez. I, 25 maggio 1996, n. 5189; Cass., Sez. I, 1° giugno 1990, n. 12359.

⁷ Cass., Sez. un., 19 aprile 2012, n. 34952, in *Cass. pen.*, 2013, 594 con nota di D. BRUNELLI, *Tentativo della rapina impropria: le Sezioni unite liquidano sul nascere i segnali di enforcement del precedente*.

⁸ Cass., Sez. V, 26 settembre 2000, n. 11497.

⁹ Cass., Sez. I, 2 febbraio 2018, n. 20756.

¹⁰ Cass., Sez. un., 12 settembre 2017, n. 41588, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 2017, 173 con nota di G. SERRA, *Le Sezioni Unite e il concorso apparente di norme, tra considerazioni tradizionali e nuovi spunti interpretativi*; Cass., Sez. un., 21 gennaio 2011, n. 1963, in *Cass. pen.*, 2011, 3844 con nota di I. GIACONA, *Il concorso apparente di reati al vaglio delle Sezioni Unite: due pronunzie ambigue*.

elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie¹¹.

Sul punto, come riconosciuto anche dalla Consulta, l'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza¹². Emerge quindi l'improponibilità della soluzione fondata sull'orientamento minoritario, in quanto essa difetta di base legale (impropriamente fissata nell'art. 15 c.p.) e propone l'assorbimento di un segmento comune della fattispecie più grave, configurando, in concorso, i reati di omicidio non aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. e rapina impropria. Ciò senza argomentare circa l'inapplicabilità dell'opzione contraria dell'assorbimento del segmento comune della fattispecie meno grave in quella più grave con configurabilità, in concorso, dei reati di omicidio aggravato ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. e furto.

Sulla scorta di tale percorso ermeneutico è stato quindi escluso l'assorbimento nella rapina impropria della variante "conseguenziale" della circostanza aggravante teleologica accedente all'omicidio. Ciò in quanto il dolo del delitto di cui all'art. 628, comma 2, c.p. consiste nello scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità mediante una violenza non eccedente le percosse, mentre la circostanza aggravante è relativa a una condotta ulteriore e necessaria per la commissione del delitto di omicidio.

La conclusione non contrasta con la clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 61 c.p. che esclude la contestabilità di una circostanza aggravante comune quando l'elemento che la integra sia costitutivo del reato che dovrebbe aggravare: tale disposizione non può, infatti, applicarsi al rapporto fra rapina impropria e omicidio aggravato dal nesso consequenziale, data l'eterogeneità delle condotte violente e il diverso oggetto del dolo.

Idem dicasi per l'eventuale conflitto col divieto di *bis in idem* sostanziale (inerente al rapporto in astratto tra norme incriminatrici) e – pur con esito sfavorevole per l'imputato – con l'art. 7 CEDU che non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma non ragionevolmente prevedibile al momento della violazione¹³.

Alla data di commissione dei fatti, il contrasto (oggi superato) tra gli opposti orientamenti era già insorto e non era stato ancora risolto, il che rendeva ragionevolmente prevedibile l'esito meno favorevole all'imputato.

4. Considerazioni conclusive.

Pur collocandosi nel solco dell'orientamento già maggioritario, la pronuncia assume rilievo, *in primis*, per la definitiva composizione del contrasto interpretativo attraverso una risposta penalistica che rispecchia la gravità effettiva dell'intero fenomeno naturalistico¹⁴.

Di più. Essa evita l'affermazione di una linea interpretativa che – come sottolineato dalla Suprema Corte – difetta delle necessarie fondamenta giuridiche.

Le ricadute positive possono scorgersi su più piani¹⁵.

Sul piano strutturale, la soluzione è coerente con la *ratio* del nesso teleologico, volto a sanzionare la maggiore pericolosità del reo nelle situazioni di cui all'art. 61, n. 2 c.p.; ciò in quanto la condotta omicidiaria si configura come autonoma e ulteriore rispetto alla rapina impropria.

Dal punto di vista sistematico, essa evita inoltre la sovrapposizione tra la rapina e le autonome fattispecie di reato integrate dalle condotte violente da essa esorbitanti.

¹¹ Sul punto V. *ex multis* Cass., Sez. un., 22 luglio 2024, n. 30016, in *Cass. pen.*, 2024, p. 3610 con nota di I. GIACONA, *I rapporti tra le fattispecie di turbativa d'asta ed estorsione in una recente sentenza delle Sezioni unite della Cassazione: le tessere sovrapposte di un mosaico bizantino*.

¹² C. cost., 21 luglio 2016, n. 200, in *Proc. pen. giust.*, 2016, 27 con nota di W. NOCERINO, *Concorso formale di reati. L'impossibilità di escludere il divieto di bis in idem nell'ipotesi di "idem factum"*.

¹³ Cass., Sez. III, 23 novembre 2021, n. 46184; Cass., Sez. II, 18 febbraio 2016, n. 21596.

¹⁴ Si esprime similmente, con riferimento alla medesima soluzione interpretativa, G. STEA, *Rapina impropria e connessione teleologica*, cit., 64.

¹⁵ Rilievi evidenziati *ivi*, 61-64.

Essa è da salutare con favore anche sul piano delle ricadute sul versante probatorio, dovendo l'accusa dimostrare la specifica volontà dell'agente di attuare il reato ulteriore per assicurarsi il possesso della res o l'impunità, attraverso elementi concreti.

La solidità della siffatta soluzione interpretativa è infine confortata dalla rispondenza sul piano storico e della coerenza in ottica comparatistica.

Per il futuro, si auspica quindi la riproposizione di un simile atteggiamento da parte della Corte, attraverso decisioni tali da contemperare le istanze del garantismo penale e la tenuta del sistema.